

ficata da ragioni di economia processuale e dall'esigenza di salvaguardare le legittime attese del terzo danneggiato. La norma consente all'impresa designata d'intervenire nel giudizio, anche in fase d'appello, per tutelare i propri interessi. E' escluso che trattasi di intervento principale, affermandosene la natura litisconsortile. Segue diffusa disamina dell'azione di regresso dell'impresa designata e della disciplina giuridica del fondo di garanzia. A tal riguardo gli autori non hanno mancato di apprezzare taluni rilievi di carattere costituzionale in ordine al se il subordinare l'esercizio della domanda risarcitoria ai presupposti previsti dalla legge (nella necessaria comunicazione della richiesta e della scadenza del sessantesimo giorno) venga o meno a violare il principio compreso nell'art. 24 della Costituzione.

La previsione degli indicati presupposti non comprime o limita in modo alcuno il diritto alla pretesa risarcitoria, tanto meno scalfisce il potere di farlo valere, ponendo in movimento la macchina giurisdizionale dello Stato, limitandosi solo a disciplinare l'esercizio dell'azione stessa, ridondando così a beneficio degli stessi interessi del danneggiato: da ciò la risposta negativa.

Diversa soluzione, invece, gli autori postulano relativamente alla costituzione di parte civile in corso di giudizio penale, considerando che la subordinazione dell'esperimento di tale azione agli indicati due presupposti — ove si voglia ritenere la loro vincolatività anche in tale ipotesi — sarebbe idonea a determinare una definitiva menomazione del diritto soggettivo del danneggiato, sul presupposto che l'improponibilità dell'azione civile potrebbe pregiudicare l'accertamento della verità nel giudizio penale in corso, restando impossibilitato il danneggiato a dedurre in quella sede gli elementi di accusa in suo possesso.

Seguono utili rilievi sulle azioni previste a favore dell'impresa assicuratrice nelle varie ipotesi, con particolare riguardo al rischio anormale, raffrontato e differenziato col rischio aggravato e col rischio escluso.

Trattazione completa e autonoma viene fatta per la provvisionale (art. 24), altra innovazione, fondata sui due presupposti dello stato di bisogno del richiedente e del nesso eziologico tra bisogno e sinistro. Lo stato di bisogno può non coincidere con quello d'indigenza e tanto meno può dipendere da ragioni di carattere esclusivamente pecuniario. Non è stata preterita l'indagine sui singoli aspetti processuali dell'istituto.

Gli autori dedicano alcuni capitoli alle sanzioni penali e amministrative previste dalla legge e dal regolamento, esaurendo così l'argomento con dovizia di utili considerazioni dottrinarie e giurisprudenziali, mettendo ancora una volta in luce gli aspetti salienti ed il rilevante interesse della loro opera.

Essi così vengono validamente incontro alle esigenze della dottrina e della pratica nel momento di profonde evoluzioni che la nostra epoca registra nel settore sociale, tecnologico ed economico.

GIOVANNI D'AMORE

TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, 18^a ed., Cedam, Padova, 1971, pp. XXIII-976.

Diciotto edizioni nel giro di meno di trent'anni dimostrano già di per sé l'eccellenza di un manuale. Ma il successo vastissimo di quest'opera ormai « classica » è convalidato dalla sua lettura e rilettura: non solo per il rigore dell'esposizione, ma anche, e vorrei dire soprattutto, per la estrema chiarezza del dettato. Il Trabucchi non ha mai mancato, dall'una all'altra edizione, di ritoccare e migliorare il suo libro, sia per quanto concerne gli aggiornamenti che per quanto concerne i miglioramenti espositivi. Davvero un'opera che onora la didattica italiana e che realizza, in chiave di diritto vigente, l'aspi-

razione di un lontano maestro patavino, il Ravà, del quale difficilmente dimenticheremo, noi più anziani, le limpidesime *Istituzioni*. [A. G.]

DI LAURO A., *Fallimento, Processo e diritto sostanziale*, 2 voll., Editrice Intercontinentalia, Napoli, 1971, pp. XX-322-1645.

Attilio Di Lauro ha dato alle stampe una serie di contributi allo studio delle procedure concorsuali, che non sono frutto di impegni accademici e non hanno finalità essenzialmente dottrinarie, ma che hanno trovato occasione nell'interesse dell'uomo di legge ad « informarsi » all'evoluzione del diritto, non solo per prenderne atto quale operatore giuridico, bensì per collaborare ad essa con la propria esperienza, sensibilità e scienza.

Così il Di Lauro ha ripreso la nobile tradizione, che sembrava ormai desueta, dell'avvocato che partecipa all'elaborazione dell'ordinamento in cui vive, oltre che con la quotidiana attività di legale, con la pubblica testimonianza dei propri consentimenti e dei propri rilievi a posizioni giurisprudenziali, ad indirizzi scientifici, e ovviamente di politica legislativa. Una tradizione (chi non ricorda, per altro verso, i *Pareri del Fadda*?) che permette l'osmosi tra pratica, speculazione scientifica ed attuazione giurisdizionale del diritto, dal cui venir meno derivano non pochi scompensi nella vita del diritto attuale, specie in Italia.

Per il Di Lauro non è una esperienza nuova, essendo nota la sua copiosa produzione di note, resoconti, rilievi, alcuni dei quali travasati già nel volume *Critica fallimentare*. Ma la nuova pubblicazione miscellanea, per la sua mole e la organicità del suo impianto, conclude e corona più adeguatamente i vent'anni e più di esercizio professionale e di dottrina del suo autore.

I contributi, presentati da Renzo Provinciali (p. VII s.) ed inquadrati da una « premessa » dell'autore (p. XVII ss.), sono costituiti soprattutto da note a sentenza, in cui maggiormente si manifesta la dote di scrittore del Di Lauro, il giusto equilibrio fra notazione critica stimolante e lucida aderenza alla *quaestio*. Non mancano, tuttavia, recensioni, relazioni per congressi. Impossibile segnalare puntualmente i venti « titoli » dell'opera (che spazia dagli aspetti di fondo della legge del '42 ai problemi dell'auspicata riforma della procedura concorsuale). Del resto, a qual pro? L'interessato, per apprezzare interamente il lavoro del Di Lauro, non può apprendere l'opera in sintesi o a pezzi. Ha da leggerla tutta, organicamente, e lo farà con tutto suo profitto. [A. G.]

MONTUSCHI L.-ROMAGNOLI E.-BARILLARO D., *Domicilio e residenza, Assenza, Dichiarazione di morte presunta, Parentela e affinità*. Commentario del Codice Civile di Scialoja e Branca, lib. I, aa. 43-78, Zanichelli-Il Foro Italiano, Roma-Bologna, 1971, pp. XXXII-488.

Il volume colma una lacuna della nostra letteratura civilistica. Infatti, gli istituti di cui agli aa. 43-78 c.c. erano stati negletti da tempo, forse a causa di una errata valutazione della loro rilevanza pratica. Viceversa, come è messo in luce a presentazione del volume, da un lato la facilità di spostamento con ogni mezzo ha accresciuto negli ultimi tempi l'importanza degli istituti che regolano il « rapporto » fra il soggetto e lo spazio (domicilio, residenza e dimora), dall'altro lato non è da credere che sia diminuito il rilievo dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta: a parte le catastrofi naturali, l'emigrazione (tanto interna quanto, soprattutto, esterna) continua a creare presupposti per dichiarazioni di assenza e morte presunta.

DIRITTO E GIURISPRUDENZA

VOL. XXVII (1971)